

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

CRITERI DI VALUTAZIONE NELLO SCRUTINIO DI FINE ANNO

Delibere del Collegio dei Docenti: 09/05/2011; 24/05/2011; 09/09/2011; 15/05/2012 e 15/05/2014.

Delibera del Consiglio di Istituto del 03/06/2011.

Criteria generali:

Il Consiglio di classe, sulla base dell'analisi di ciascuna situazione individuale, delibera le valutazioni di profitto e di condotta e, conseguentemente, l'ammissione, la sospensione del giudizio o la non ammissione alla classe successiva. Attribuisce inoltre, in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente, il credito scolastico per gli anni previsti.

Per cui:

- a.** si ammette alla classe successiva lo studente che abbia ottenuto voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina compresa la condotta, tenuto conto del disposto dell'art.6, commi 2 e 5 dell'O.M.92 del 05/11/07, della L. 30 ottobre 2008 n.169 e del D.P.R. 122/2009;
- b.** si rinvia la formulazione del giudizio, per l'ammissione alla classe successiva, dello studente per il quale il Consiglio di classe ha riconosciuto e deliberato che le insufficienze riportate, in una o più discipline, siano tali che per l'alunno sia possibile raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale, svolto autonomamente o attraverso la frequenza degli appositi interventi di recupero predisposti dalla scuola durante il periodo estivo, alla fine dei quali o al massimo nei primi giorni di settembre e comunque prima dell'inizio delle lezioni, lo studente dovrà essere sottoposto a verifica;
- c.** non è ammesso alla classe successiva lo studente per il quale il Consiglio di classe riconosce e delibera l'attribuzione di insufficienze gravi, tali da configurare un rifiuto della disciplina e/o da precludere una proficua frequenza dell'anno scolastico successivo, in quanto le carenze sono così rilevanti da non poter essere, sempre a giudizio del Consiglio di classe, sufficientemente recuperate attraverso gli interventi di recupero predisposti dalla scuola durante il periodo estivo.

Per **insufficienza non grave** si intende quella che è definita tale da uno dei seguenti casi:

a. che si tratti di insufficienza, o insufficienze **numericamente non significative***, quantificate in proposte di voto non inferiori a 5;

b. che, a fronte di risultati ancora non sufficienti, si tratti comunque di insufficienza, o insufficienze **numericamente non significative***, in discipline in cui, sia nelle verifiche in classe sia nella frequenza delle attività di recupero e sostegno, l'alunno considerato abbia fatto registrare progressi, anche di motivazione e di impegno.

*N.B.: si ritiene **numericamente non significativo** un numero di insufficienze **non superiore a tre**.

PROSPETTO ESEMPLIFICATIVO

VALUTAZIONE DEL QUADRO DELLE INSUFFICIENZE:

a) alunno con un'unica insufficienza:

giudizio sospeso, tranne in presenza di una valutazione pari a 1 o a 2, tale da configurare un rifiuto sistematico della disciplina e, quindi, la non ammissione alla classe successiva;

b) alunno con due insufficienze:

5-5: giudizio sospeso;

5-4: giudizio sospeso;

5-3: giudizio sospeso;

4-4: giudizio sospeso;

4-3: giudizio sospeso;

3-3: giudizio sospeso

c) alunno con tre insufficienze:

5-5-5: giudizio sospeso;

5-5-4: giudizio sospeso;

5-5-3: giudizio sospeso;

5-4-4: giudizio sospeso;

5-4-3: giudizio sospeso;

4-4-4: giudizio sospeso;

4-4-3: giudizio sospeso;

4-3-3: non ammesso;

3-3-3: non ammesso;

d) alunno con quattro insufficienze (di qualsiasi genere, gravi o lievi):

non ammesso;

e) l'alunno che alla fine dell'anno ha conseguito nella condotta una votazione inferiore ai sei decimi:

non è ammesso alla classe successiva o all'esame finale di stato (*art. 2 legge 169 del 30/10/2008*).

In sede di integrazione dello scrutinio finale di settembre, a seguito della sospensione del giudizio, si ammette lo studente alla classe successiva solo se ha raggiunto la piena sufficienza in tutte le discipline per le quali è stato sospeso il giudizio.

Esame di Stato: sono ammessi “gli studenti che nello scrutinio finale conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi” (*art. 6, comma 1, D.P.R.22 giugno 2009, n° 122 e C.M. del 15 ottobre 2009*).